

(OPi –19.7.2018) In merito alla recente sentenza della Cassazione n. 33464/2018 in tema di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista, la Suprema Corte ha di fatto ribadito quanto affermato in precedenti sentenze (l'ultima anch'essa dello scorso mese di maggio Cassazione Civile ordinanza n. 13342 depositata il 28/05/2018 <https://www.tributaristi-int.it/sentenze.php>) ovvero che per evitare l'esercizio abusivo della professione, nell'ambito dello svolgimento di attività libere e non soggette a riserva, e' necessario evidenziare in ogni documento verso la clientela l'effettiva attività svolta, i riferimenti alla legge 4/2013 e, se iscritti ad associazione di rappresentanza professionale, i relativi riferimenti di iscrizione.

La società condannata pur avendo sostenuto di avere riferito alla clientela l'effettiva attività svolta e pertanto la non appartenenza all'ordine dei DCEC non ha dimostrato ciò con prove documentali ovvero precise indicazioni scritte su tutta la documentazione verso terzi.

I professionisti iscritti all'Istituto Nazionale Tributaristi, oltre a poter indicare il loro status di tributaristi qualificati ai sensi della legge 4/2013, per obbligo di legge e statutario, evidenziano su ogni documento e comunicazione a terzi quanto necessario per evitare confusione con altre figure professionali e dare massima chiarezza e trasparenza nel rapporto con la propria utenza.